

Regolamento Generale
di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo

1. PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO	2
1.1 Attività di Fondimpresa	3
2. ORGANI STATUTARI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
2.1 Ruoli e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001	4
2.2 Organigramma e funzionigramma	5
3. GESTIONE DELLE RISORSE	7
3.1 Descrizione delle categorie di entrata	7
3.2 Descrizione delle categorie di uscita	8
3.2.1 Procedure di acquisizione di beni e servizi	9
3.2.2 Modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative	11
3.2.3 Elementi minimi per la composizione degli Avvisi sul Conto di Sistema	13
3.3 Mobilità in entrata ed in uscita tra Fondi interprofessionali	15
3.4 Aiuti di Stato	16
4. RENDICONTAZIONE E BILANCI: PRINCIPI E MODALITÀ	16
4.1 Rendicontazione dei piani formativi	16
4.2 Bilancio preventivo, consuntivo e Rendiconto di cassa	17
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	18
5.1 Le verifiche <i>in itinere</i> ed <i>ex post</i>	19
5.2 Modalità di diffusione alle sedi territoriali delle procedure adottate dal Fondo	20
6. TRASPARENZA	22
6.1 Pubblicazione e accessibilità delle informazioni sui contributi INPS alle aziende aderenti	23
7. MODIFICHE	23

1. PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento di Fondimpresa, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua.

2. Fondimpresa è un'associazione di diritto privato riconosciuta con decreto ministeriale del 28 novembre 2002, costituita da Confindustria e CGIL, CISL e UIL ai sensi del comma 1 e seguenti dell'articolo 118 della Legge n.388/2000 e s.m.i. e dell'Accordo istitutivo del 18 gennaio 2002 e s.m.i. sottoscritto dai Soci del Fondo. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016, pur non essendoci dubbi sulla soggettività giuridica privata di Fondimpresa, a base e struttura negoziale, la stessa è tenuta ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici ed è vigilata dall'ANAC sia quando seleziona soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la propria organizzazione e funzionamento, sia quando procede all'affidamento di contratti di formazione professionale configurabili giuridicamente, sotto il profilo oggettivo e verificato nel caso concreto, come affidamento di appalto pubblico di servizi. I contributi e le sovvenzioni destinati a finanziare in tutto o in parte i piani formativi concordati tra le parti sociali, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388/2000, non possono invece essere considerati come corrispettivi a fronte di affidamenti di contratti di formazione professionale, bensì come somme destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive; tale attività esula dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici ed è sottoposta alla vigilanza dell'ANPAL.

3. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi, sulla base dello *Statuto*, del Regolamento e dell'*Accordo interconfederale* sottoscritto dai Soci del Fondo; riceve i contributi dello 0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese che hanno effettuato l'adesione al Fondo nella denuncia contributiva mensile (indicando il codice "FIMA").

4. I dati delle adesioni e dei versamenti sono gestiti dall'INPS che li trasmette periodicamente a Fondimpresa esclusivamente tramite procedura informatica.

1.1 Attività di Fondimpresa

1. Il Fondo si rivolge a tutte le imprese del settore privato ed alle aziende pubbliche o esercenti i pubblici servizi, con l'obiettivo di promuovere la formazione continua per il miglioramento della competitività delle imprese, della professionalità e dell'occupabilità dei lavoratori.

L'attività di Fondimpresa ha come destinatari i lavoratori dalle imprese che versano il contributo dello 0,30%, come previsto e disciplinato dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i..

2. Il Fondo nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione delle attività formative definite nell'*Accordo istitutivo del 18 gennaio 2002 e s.m.i.* :

a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, piani di formazione continua concordati fra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;

b) finanzia, in maniera diretta, attività propedeutiche, studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi, nonché piani formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l'innovazione delle competenze anche a livello settoriale in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute;

c) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

3. Oltre alle attività finanziate con le risorse di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, sono affidati a Fondimpresa compiti inerenti ad attività coerenti con gli scopi istituzionali o che le parti convengano di attribuirle in materia di formazione professionale continua.

4. In considerazione della rilevanza delle attività finanziate e della necessità di supportare adeguatamente la programmazione strategica ed operativa, Fondimpresa persegue inoltre l'obiettivo di rilevare in forma stabile e ricorrente, valorizzando le esperienze di monitoraggio qualitativo già realizzate, le diverse variabili connesse ai piani formativi realizzati, sotto molteplici dimensioni: ambiti di intervento; classe delle imprese e caratteristiche dei lavoratori; canale di finanziamento; tipologie di avvisi e di piani; processi aziendali coinvolti; etc.

Le evidenze di queste attività consentono di valutare da più punti di osservazione i risultati prodotti dagli interventi finanziati da Fondimpresa, rilevando il significativo contributo della formazione svolta alla crescita della competitività delle aziende nonché dell'occupabilità e

professionalità dei lavoratori nei diversi contesti aziendali, territoriali e a livello settoriale e multisettoriale.

2. ORGANI STATUTARI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. I Soci di Fondimpresa, attraverso gli Organi Statutari, oltre a provvedere direttamente alla programmazione delle risorse del Fondo a vantaggio delle aziende aderenti e dei lavoratori ai diversi livelli di rappresentanza, assumono il ruolo di promozione della formazione continua, di condivisione dei piani, di indirizzo, supervisione e monitoraggio della loro attuazione.

2. L'attività di Fondimpresa si articola a livello nazionale e territoriale.

3. Fondimpresa assicura la programmazione generale e la gestione complessiva delle attività - improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, in una logica di distribuzione equilibrata delle risorse -, la definizione dei criteri di accesso ai finanziamenti, la promozione, l'assistenza tecnica alle strutture e ai progetti, la finanza e il controllo, la formazione, lo sviluppo e il controllo interno.

4. A livello territoriale, Fondimpresa può avvalersi delle Articolazioni Territoriali, organismi bilaterali costituiti su base regionale e di province autonome (O.B.R.), che operano sulla base di una convenzione che regola i rapporti con il Fondo, prevedendo corrispettivi commisurati ai programmi di attività e ai costi sostenuti.

5. Le regole di amministrazione del Fondo sono definite dallo *Statuto*. Gli organi ivi previsti sono:

- a) il Comitato di Indirizzo Strategico dei Soci;
- b) l'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Collegio Sindacale.

2.1 Ruoli e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Fondimpresa si è dotata di un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*, nonché di un Organismo di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello* organizzativo. I soggetti preposti all'amministrazione e al controllo del Fondo, indicati nel *Modello* organizzativo, sono i seguenti: Comitato d'indirizzo strategico dei Soci, Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di revisione.

2. L'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri dotati di indipendenza, professionalità e continuità di azione, vigila sull'efficacia e adeguatezza del *Modello di organizzazione, gestione*

e controllo di cui al D.Lgs 231/2001, attua misure di controllo per la prevenzione dei rischi reato; raccoglie e documenta eventuali irregolarità o violazioni del *Modello* e del relativo complesso normativo.

3. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

4. Il Direttore Generale:

- a. svolge i compiti allo stesso assegnati dal Consiglio d'Amministrazione in coerenza con il *Modello* organizzativo approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
- b. coordina l'istruzione dei progetti formativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti dal medesimo Consiglio, per le relative deliberazioni;
- c. ha la responsabilità operativa della struttura di Fondimpresa e risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;
- d. predispone il bilancio preventivo e consuntivo di Fondimpresa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e. predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

5. E' costituito un Comitato di Direzione formato dal Direttore Generale, che ne cura il coordinamento, e dai Direttori delle Aree previste dal *Modello* organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai quali il Direttore Generale può affidare di volta in volta deleghe operative specifiche.

6. In caso di impedimento temporaneo, tale da non consentire al Direttore Generale di adempiere agli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione può delegare le funzioni del Direttore Generale ad uno dei Direttori di Area.

2.2 Organigramma e funzionigramma



1. Fondimpresa, nell'ambito del proprio Sistema di gestione, adotta un approccio per processi:

- processi "core": sono rappresentati dall'istruttoria, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei piani formativi sul Conto Formazione e sul Conto di Sistema; costituiscono gli elementi distintivi del Fondo;
- processi di supporto operativo: sono rappresentati dalla programmazione e dal controllo di gestione; dal coordinamento e dalla gestione delle Articolazioni Territoriali; dai sistemi informativi; dal sistema di qualificazione; dal controllo Aiuti di Stato; dal monitoraggio e valutazione delle attività finanziate; dalle verifiche sui piani formativi finanziati; dalla comunicazione e promozione del Fondo; dall'assistenza alle aziende e agli enti di

formazione; dalla gestione degli assetti societari e della portabilità; dagli studi e statistiche e dagli affari legali;

- processi di supporto generale: sono rappresentati dalla contabilità e tesoreria, dalla gestione delle risorse umane e degli acquisti; dal Sistema di Gestione Qualità e dalla *compliance* aziendale.

2. La struttura organizzativa di Fondimpresa, ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, è articolata come descritto nell'apposito *Organigramma* garantendo un adeguato livello di segregazione delle funzioni nell'ambito dell'istruttoria, valutazione, approvazione, assegnazione delle risorse, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei piani formativi tramite l'attribuzione delle attività relative ai diversi Uffici del Fondo.



3. L'operatività del Fondo è assicurata dal Direttore Generale e dai tre Direttori di Area che hanno il compito di attuare le linee operative definite dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

3 GESTIONE DELLE RISORSE

1. I versamenti delle aziende aderenti ricevuti da Fondimpresa sono destinati al finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL.

2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a Fondimpresa, versati all'INPS, sono da questo accreditati in apposito conto corrente bancario intestato a Fondimpresa, utilizzabile nel rispetto delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le spese propedeutiche alla formazione nonché quelle di funzionamento e gestione di Fondimpresa, coerenti con il bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e addebitate su apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIMPRESA – Spese di funzionamento e gestione", da utilizzare nel rispetto delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.

3.1 Descrizione delle categorie di entrata

1. L'Associazione, per conseguire i propri scopi, si avvale:

a) del contributo ad essa trasferito dall'INPS, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende associate a Confindustria e di tutte quelle aziende che decidano di versare a Fondimpresa il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;

b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;

c) di eventuali ulteriori proventi derivanti da iniziative coerenti con gli scopi istituzionali del Fondo e in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, nell'ambito delle quali il Fondo può anche prestare servizi nei confronti di soggetti terzi.

3.2 Descrizione delle categorie di uscita

1. Le risorse finanziarie versate dalle imprese e trasferite dall'INPS vengono utilizzate sulla base della seguente ripartizione:

a) 70% per il finanziamento delle attività formative concordate secondo le modalità di cui al punto 10, lettera a) dell'*Accordo Interconfederale* 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008, 18 novembre 2010 e 25 giugno 2014. Tale percentuale viene elevata all'80% su richiesta delle imprese aderenti interessate. Le risorse annuali di ciascuna azienda aderente non utilizzate, in tutto o in parte, entro i termini stabiliti dal punto 10 lettera a) dell'*Accordo Interconfederale*, attualmente fissati in due anni, vengono destinate alle iniziative di cui al successivo punto b) con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

b) 26% per il finanziamento di attività formative, comprese le attività propedeutiche, nell'ambito di piani condivisi aziendali, anche individuali, settoriali o territoriali, anche tenendo conto dei criteri solidaristici tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni, e per il finanziamento delle attività di cui al punto 7, lettere a), b) e c), dell'*Accordo Interconfederale* 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008, 18 novembre 2010 e 25 giugno 2014. Tale percentuale è ridotta al 16% in relazione ai contributi versati dalle imprese aderenti che ricevono, su loro richiesta, un accantonamento sul "Conto Formazione" nella misura dell'80%. Il Consiglio di Amministrazione provvede, di anno in anno, alla programmazione delle relative attività, in coerenza con le linee dettate dal Comitato d'Indirizzo strategico dei Soci;

c) 4% per la copertura dei costi di amministrazione e funzionamento di Fondimpresa e delle Articolazioni Territoriali come stabilito dal Decreto interministeriale del 23 aprile 2003 e s.m.i..

2. Le risorse finanziarie vengono utilizzate per le seguenti attività:

a) *Attività di gestione*: comprendono tutte le attività relative all'organizzazione, gestione e controllo, sostenute dalla sede nazionale e dalle Articolazioni Territoriali del Fondo nei limiti previsti dal D.L. del 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;

b) *Attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi*: si riferiscono alle ulteriori attività di natura propedeutica svolte dalla sede nazionale e dalle Articolazioni Territoriali del Fondo ed in particolare: informazione e pubblicità per la promozione a vario titolo offerta ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; raccolta, valutazione e selezione dei progetti; predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo; predisposizione e attuazione dei sistemi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;

c) *Attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi*: si riferiscono alle attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi, che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti, da organismi accreditati secondo le normative regionali, da soggetti individuati sulla base dei criteri a tale scopo definiti dal Fondo e possono riguardare: la progettazione degli interventi formativi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, la formazione, l'orientamento e la selezione dei partecipanti, la certificazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi.

L'utilizzo delle risorse avviene secondo le indicazioni del Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea (*cf. infra art. 4*).

3.2.1 Procedure di acquisizione di beni e servizi

1. Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, Fondimpresa è tenuta ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed alle relative Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra cui le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

2. L'affidamento di contratti - concernenti lavori, servizi e forniture - esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del vigente Codice dei contratti pubblici, conformemente all'art. 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Non si rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. A tal fine il Fondo si dota di un *Regolamento interno per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture* in cui la disciplina vigente viene applicata alla struttura organizzativa ed operativa di Fondimpresa.

4. La determina a contrarre indica gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

5. La scelta del contraente avviene secondo le seguenti procedure, salva la possibilità di esperire procedure connotate da un più aperto confronto competitivo:

- a) attraverso il fondo economale, per le tipologie di spesa e secondo le modalità previste nel relativo *Regolamento*;
- b) mediante affidamento diretto, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto del principio di rotazione e di motivazione dettati dalla disciplina vigente, eventualmente mediante il confronto tra due o più offerte;
- c) procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, consultando un numero minimo di operatori economici stabilito dalla normativa di riferimento, ove esistenti. Tali operatori possono essere individuati alternativamente mediante una delle seguenti modalità:
 - i) sulla base di una indagine esplorativa del mercato, avviata con avviso redatto e pubblicato con le modalità e i contenuti minimi stabiliti dalle Linee guida n. 4, tra cui l'indicazione del criterio di selezione dei soggetti da invitare alla procedura tra quelli che abbiano manifestato interesse a partecipare;
 - ii) tramite consultazione dell'Albo fornitori aziendale di Fondimpresa (disciplinato da apposito *Regolamento interno*), di altri elenchi o repertori commerciali o professionali, di albi o elenchi di altre stazioni appaltanti, del MePA o di altre centrali di committenza;
- d) in caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria trova applicazione la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla specifica procedura di scelta del contraente utilizzata dal Fondo.

6. Espletate le operazioni di gara in applicazione della normativa vigente, il Fondo provvede all'aggiudicazione mediante delibera dell'organo che ha autorizzato l'affidamento, su proposta del RUP.

7. Il Fondo effettua controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici consultati in merito ai requisiti richiesti in misura almeno pari a quella imposta dalle Linee guida n. 4.

8. L'affidamento di lavori, servizi e forniture è soggetto, inoltre, agli obblighi di cui alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.), antiriciclaggio in tema di transazioni finanziarie (art. 49 del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dal comma 1 dell'art.12 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.), prevenzione della corruzione e trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.).

3.2.2 Modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative

1. Fondimpresa, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, procede all'assegnazione del finanziamento.

2. Nel piano formativo devono essere indicati il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative cui si intende fare ricorso per la realizzazione delle attività formative. Le comunicazioni ai soggetti che svolgono attività formative avviene, per quanto riguarda il Conto Formazione e il Contributo Aggiuntivo, tramite il sistema informatico del Fondo FPF (*infra art. 6.1*) e, per quanto riguarda il Conto di Sistema, tramite posta elettronica certificata con l'ausilio anche del sistema informatico FPF in relazione alla gestione e monitoraggio dei piani formativi. In caso di impossibilità di comunicazione tramite il sistema informatico FPF, le comunicazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata.

3. I contributi e le sovvenzioni utilizzate da Fondimpresa sono destinate a finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, multisettoriali o individuali concordati tra le parti sociali, prima della loro presentazione, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 e secondo le modalità definite dal *Protocollo di Intesa su criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi*, valido *pro tempore* e pubblicato sul sito internet del Fondo.

In particolare Fondimpresa finanzia le seguenti tipologie di piano formativo condiviso:

- piano aziendale: condiviso tra l'impresa e la rappresentanza sindacale presente nell'azienda, ovvero, in assenza di quest'ultima, nelle sedi bilaterali definite dal Protocollo;
- piano territoriale: condiviso tra le associazioni territoriali di Confindustria e le organizzazioni di CGIL, CISL e UIL territoriali o di categoria in sede territoriale;
- piano settoriale o di comparto: condiviso tra le organizzazioni nazionali di categoria con competenza sindacale aderenti a Confindustria e le rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro a cui si riferisce il piano, ovvero, in assenza di una specifica categoria di riferimento, nelle sedi bilaterali definite dal Protocollo;

4. Tali modalità di condivisione operano per tutte le imprese di cui all'art. 3.1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento che pertanto con l'adesione a Fondimpresa riconoscono tale Protocollo con le titolarità negoziali in esso contenute.

5. Il finanziamento dei piani formativi da parte di Fondimpresa avviene nel rispetto di criteri che garantiscono pari condizioni d'accesso, massima rapidità e semplicità nonché uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, attraverso le seguenti modalità:

- **Conto Formazione**

Le imprese aderenti al Fondo sono titolari di un conto aziendale, il Conto Formazione, sul quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 3.2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

Ciascuna impresa aderente può attingere tramite la piattaforma informatica del Fondo al proprio conto, in qualsiasi momento, per finanziare attività formative nell'ambito di piani aziendali. Per quanto riguarda i piani formativi che interessino complessivamente almeno 500 dipendenti, se appartenenti a più imprese, ovvero 300 dipendenti, se appartenenti ad una singola impresa, viene costituito un Comitato di Pilotaggio, composto pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni firmatarie degli stessi piani. Fondimpresa acquisisce da detto Comitato le informazioni a supporto dell'avvenuta formazione.

Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese sono definite sulla base del principio della mera restituzione delle risorse versate dalle imprese aderenti e trasferite dall'INPS e come tale esula dall'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato.

Restano ferme in ogni caso le prerogative conferite ai gruppi di imprese in analogia a quanto stabilito in tema di impresa unica dal Regolamento UE 1407/2013.

Le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande di finanziamento, l'erogazione delle relative risorse e rendicontazione dei costi sostenuti sono stabilite nella *Guida per la gestione e rendicontazione dei piani formativi del Conto Formazione e nella relativa documentazione*.

- **Conto di Sistema**

Le risorse di cui all'articolo 3.2, comma 1, lettera b) del presente Regolamento vengono utilizzate, sulla base degli indirizzi strategici dei Soci e della programmazione del Consiglio di Amministrazione, con modalità diversificate, coordinate ed integrate per promuovere la massima diffusione della formazione continua, seguendo criteri redistributivi di tipo solidaristico.

Tali risorse vengono di norma impiegate, attraverso la pubblicazione di *Avvisi*, entro 12 mesi.

L'assegnazione avviene tramite procedure selettive, potenzialmente aperte a tutte le imprese aderenti, basate sulla valutazione di merito in coerenza con i principi di parità di accesso alle risorse e qualificazione della spesa.

I finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito degli *Avvisi* del Conto di Sistema sono assoggettati, limitatamente alle risorse del Conto di Sistema, alla vigente disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande di finanziamento e l'erogazione delle relative risorse sono stabilite nel *Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti, nella Guida per la gestione e rendicontazione dei piani formativi degli Avvisi e nei relativi Allegati*.

- **Contributo Aggiuntivo**

Al fine di promuovere la formazione aziendale anche in ambiti prioritari per il Fondo (a partire dalle piccole e medie imprese), all'utilizzo diretto delle risorse del Conto Formazione viene affiancata l'erogazione di un Contributo Aggiuntivo con le risorse collettive del Conto di Sistema di Fondimpresa.

L'accesso al Contributo Aggiuntivo viene regolato secondo criteri rotativi che garantiscono il progressivo ampliamento della platea delle imprese che beneficiano del sostegno integrativo al loro Conto Formazione da parte del Fondo. La concessione del finanziamento è subordinata al possesso di criteri e modalità di partecipazione e selezione predeterminati negli Avvisi.

I finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito degli *Avvisi* con Contributo Aggiuntivo sono assoggettati, limitatamente alle risorse del Conto di Sistema, alla vigente disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande di finanziamento e l'erogazione delle relative risorse sono stabilite negli *Avvisi e nella relativa documentazione*.

Il Contributo Aggiuntivo può essere concesso anche attraverso la partecipazione, da parte dei lavoratori delle aziende aderenti, a corsi (voucher) presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo secondo il *Regolamento per la Qualificazione dei Cataloghi Formativi*.

3.2.3 Elementi minimi per la composizione degli Avvisi sul Conto di Sistema

1. Possono presentare le domande di finanziamento sugli *Avvisi* del Conto di Sistema, singolarmente o in raggruppamento, le imprese aderenti beneficiarie della formazione e gli enti dotati di comprovata idoneità generale, finanziaria e tecnico professionale. Il Fondo opera di norma, al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione delle attività formative nonché di efficientare e razionalizzare le procedure di accesso ai finanziamenti, con appositi regolamenti che istituiscono sistemi di accreditamento e qualificazione dei soggetti che intendono proporre piani formativi.

2. I piani presentati, condivisi con accordi sottoscritti da rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci del Fondo, in seguito all'istruttoria formale di ammissibilità da parte di Fondimpresa, sono valutati da una qualificata Commissione tecnica, in una logica di trasparenza del processo e di indipendenza e terzietà dei valutatori.

Qualora gli Avvisi emanati da Fondimpresa, a valere sulle risorse del Conto di Sistema, prevedano che la valutazione dei piani formativi da finanziare venga effettuata da un Comitato di valutazione nominato dal Fondo, il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, su proposta del Direttore Generale, sceglie i Dipartimenti di Università pubbliche a cui inoltrare una richiesta di rosa di curricula di docenti ovvero selezionando i valutatori da un apposito Albo istituito presso Fondimpresa.

Nel caso di Università, la richiesta è rivolta a Dipartimenti e a docenti che non abbiano partecipato nell'ultimo anno solare a precedenti Comitati di valutazione sugli Avvisi del Fondo; gli stessi docenti inoltre dovranno attestare di non versare in stato di conflitto di interesse o incompatibilità con la funzione. Effettuata la scelta da parte del Consiglio di Amministrazione, si procede alla richiesta di curricula di candidati rivolgendosi ai Direttori dei Dipartimenti ed al successivo sorteggio tra i nominativi indicati.

3. Negli Avvisi pubblicati sono predeterminati i criteri, le modalità e i tempi di accesso e selezione delle domande di finanziamento, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 12 della L. 241 del 1990, in particolare:

- a) tutti i presupposti richiesti per ottenere l'approvazione dei piani formativi (requisiti formali di ammissibilità e griglia di punteggi su cui avviene la valutazione da parte della Commissione);
- b) la modalità e le tempistiche entro cui il Fondo si impegna ad approvare i piani formativi di riferimento;
- c) le modalità e le tempistiche entro cui il Fondo si impegna a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni ricevute;
- d) le modalità e le tempistiche con cui devono essere rendicontati i piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Direttore Generale tramite delega fornita dal Consiglio stesso, approva la valutazione dei piani formativi e procede all'assegnazione sulla base delle risorse stanziare dall'Avviso, alle domande valutate idonee in base all'ordine cronologico di presentazione in forma completa (*Avvisi a sportello*) o secondo l'ordine decrescente di punteggio in base alla valutazione di merito svolta dalla Commissione tecnica (*Avvisi con graduatoria comparativa*).

4. Gli Avvisi individuano altresì gli obiettivi e le tipologie di piani formativi presentabili, gli ambiti di intervento della formazione, i destinatari della formazione e i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività formative. La possibilità per il soggetto attuatore di fare ricorso alla delega ad un soggetto terzo dovrà avere necessariamente le seguenti caratteristiche:

- a) che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- b) che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- c) che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

5. Ciascuna azienda aderente beneficiaria concorre al finanziamento del piano, al momento della sua rendicontazione, con un apporto delle risorse del proprio Conto Formazione (pari al 70% o all'80% del finanziamento di Fondimpresa), nel limite delle effettive disponibilità del suo conto.

6. Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

7. La formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile.

3.3 Mobilità in entrata ed in uscita tra Fondi interprofessionali

1. Fondimpresa, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 7-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. trasferisce al Fondo di destinazione, nella misura del 70% del totale, ed al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, la quota disponibile di adesione versata nell'ultimo triennio.

2. Fondimpresa esegue il trasferimento delle risorse, nonché di eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'Inps per i versamenti di competenza del datore di lavoro interessato, al nuovo Fondo entro 90 (*novanta*) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi.

3. Come chiarito dalla Circolare INPS n. 107 del 1°luglio 2009, il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE e l'importo da trasferire deve essere almeno pari a euro 3.000,00. Pertanto, al fine di effettuare la portabilità, Fondimpresa invita le aziende che hanno effettuato la domanda di revoca con contestuale richiesta di "portabilità" ad altro Fondo a comunicare, entro 30 (trenta) giorni, la sussistenza dei requisiti prescritti.

4. Decorso tale termine di 30 giorni dalla comunicazione di Fondimpresa, in mancanza della attestazione da parte dell'azienda dei requisiti che consentano il trasferimento delle risorse, le disponibilità risultanti sul Conto Formazione dell'azienda che ha revocato l'adesione a Fondimpresa vengono trasferite sul Conto di Sistema.

5. Fondimpresa, nel caso di riadesione entro l'anno solare della revoca, provvede a riassegnare all'azienda le risorse in precedenza trasferite sul Conto di Sistema.

6. In caso di mobilità verso Fondimpresa, tutte le risorse trasferite dal Fondo di precedente adesione confluiscono nel costituendo "Conto Formazione" di cui l'azienda interessata diventa titolare e sono immediatamente disponibili per la presentazione e il finanziamento dei piani formativi per i suoi lavoratori, previa registrazione all'Area riservata del sito di Fondimpresa.

3.4 Aiuti di Stato

1. Fondimpresa, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo, degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, effettua la registrazione di aiuti concessi sul Registro Nazionale Aiuti di Stato istituito presso il MISE. Il Fondo svolge le necessarie verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto in relazione al regime di aiuto scelto dalla beneficiaria e, in caso di esito positivo, le successive operazioni di prenotazione, conferma ed eventuale variazione dell'aiuto concesso.

In particolare, in base alla normativa, costituiscono aiuto di Stato da assoggettare alle predette operazioni i finanziamenti concessi utilizzando risorse a valere sul Conto di Sistema ivi compreso il Contributo Aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione.

4 RENDICONTAZIONE E BILANCI: PRINCIPI E MODALITÀ

4.1 Rendicontazione dei piani formativi

La rendicontazione dei piani formativi finanziati può assumere, su indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in alternativa una delle seguenti forme:

- *Rendicontazione sulla base di tabelle standard di costi unitari.*

Il sistema a *Costi Standard* potrà essere utilizzato facendo ricorso ai modelli vigenti dettati dalla normativa nazionale e comunitaria. Utilizzando i costi unitari standard, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile

definire chiaramente le quantità legate ad un'attività e le tabelle standard di costi unitari. Il criterio applicato per la rilevazione e determinazione dei costi standard è il modello predittivo di regressione attraverso l'utilizzo di variabili significative.

Resta ferma l'applicazione di ulteriori e diversi metodi stabiliti nei singoli Avvisi e Manuali Operativi.

- *Rendicontazione a costi reali.*

In questo caso sarà comunque possibile stimare in maniera forfettaria i costi indiretti: nel caso di finanziamento a tasso forfettario, determinate categorie di costi ammissibili chiaramente identificati *ex ante* (costi indiretti) sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi ammissibili. È consentita la rendicontazione di spese indirette ad un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili.

2. Nel periodo che intercorre tra l'assegnazione delle risorse e l'effettiva erogazione delle stesse, Fondimpresa può eventualmente investire le suddette risorse esclusivamente in operazioni a basso contenuto di rischio idonee a garantire l'integrità del capitale investito.

La gestione delle disponibilità liquide, al di fuori dei conti correnti ordinari, deve sempre rispettare criteri di eccezionalità, temporaneità e contenimento del rischio.

4.2 Bilancio preventivo, consuntivo e Rendiconto di cassa

1. Gli esercizi finanziari dell'Associazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Associazione e del bilancio preventivo. Il bilancio preventivo, con l'indicazione degli eventuali compensi e rimborsi spese per gli organi di amministrazione e controllo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e da quella del Collegio Sindacale, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Confindustria e alle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Tutte le spese inserite nel bilancio consuntivo devono trovare copertura nel bilancio preventivo.

2. Le spese si articolano in: a) spese di gestione, che sono quelle necessarie per sostenere la struttura organizzativa, suddivise in: spese del Personale (personale dipendente e collaboratori della sede nazionale e delle Articolazioni Territoriali del Fondo, personale esterno e consulenti

di gestione, organi Statuari); spese relative ad acquisti di beni e servizi; spese generali relative al funzionamento del Fondo; spese assicurative e spese relative ad imposte e tasse; b) spese propedeutiche alla formazione, che prevedono i costi del personale dipendente e dei collaboratori della sede e delle Articolazioni Territoriali del Fondo dedicato alle attività propedeutiche (Informazione e pubblicità per la promozione del Fondo, Analisi della domanda e dei fabbisogni, valutazione e selezione dei progetti, sistema di controllo e sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; c) spese formative, che sono quelle corrispondenti ai contributi finanziari che Fondimpresa eroga per la realizzazione dei piani formativi aziendali, individuali, territoriali e settoriali, condivisi fra le parti sociali.

3. Inoltre, fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in tema di redazione del bilancio di esercizio, ai fini della rendicontazione delle attività svolte e delle verifiche da parte dell'Autorità Vigilante, il Fondo predispone un Rendiconto finanziario annuale secondo il criterio di cassa (di seguito Rendiconto), imputando le relative entrate e spese sostenute attraverso l'individuazione della macro categoria e/ categoria e voce di spesa corrispondente, in funzione della loro natura e della tipologia cui essa si riferisce. Il *Rendiconto*, strutturato nelle due macro sezioni delle Entrate e delle Uscite, riconducibile agli importi rispettivamente incassati e pagati nel medesimo anno di riferimento, viene redatto in base allo schema predisposto dall'ANPAL. Gli importi riportati nel Rendiconto che non seguono il criterio di cassa riguardano, esclusivamente, le somme per gli accantonamenti a titolo di TFR e per gli oneri differiti stabiliti per legge, che verranno riportate in base al criterio della competenza economica. Il Fondo può costituire un fondo rischi tramite apposito Regolamento.

4. La rendicontazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute dal Fondo avviene secondo il criterio contabile di cassa (incassi e pagamenti). I soggetti beneficiari dei finanziamenti rendicontano al Fondo le spese sostenute in relazione alle attività formative secondo il criterio di cassa.

5. Il Rendiconto viene trasmesso entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento all'Autorità vigilante.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Il controllo delle attività finanziate consiste nella verifica campionaria delle spese sostenute per le attività di gestione, le attività propedeutiche e per la realizzazione dei piani formativi. Il Fondo si dota di un criterio unitario disciplinato nel *Regolamento sui controlli*, opportunamente declinato in base alle informazioni ed attività da verificare, applicabile tanto al controllo di quanto

attestato dalle aziende aderenti e dai soggetti attuatori in coerenza con l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto all'attività di verifica *in itinere* ed *ex post*.

2. Fondimpresa inoltre effettua ulteriori controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

5.1 Le verifiche *in itinere* ed *ex post*

1. In merito alla verifica delle attività svolte e delle spese sostenute per la realizzazione dei piani formativi Fondimpresa, anche mediante affidamento a terzi, realizza un programma organico di verifiche a campione sullo svolgimento delle azioni formative nell'ambito dei piani finanziati (verifiche *in itinere*) e sui rendiconti finali di spesa (verifiche *ex post*), in base ai dati e ai documenti forniti dai soggetti titolari dei finanziamenti nei tempi e nei modi previsti dalle regole del Fondo.

2. I criteri generali per il campionamento dei piani da verificare *in itinere* ed *ex post* sono predeterminati affinché il campionamento avvenga a mezzo di sistemi informativi automatizzati in grado di garantire la terzietà e la qualità del controllo. I criteri di campionamento sono atti a bilanciare una tendenziale rappresentatività e stratificazione della popolazione estratta con l'esigenza di prevenire il rischio di irregolarità che si rilevi associato ad alcune tipologie di finanziamento. La metodologia di campionamento adottata si compone di tre fasi principali rappresentate: a) dallo studio della popolazione, b) dalla definizione della composizione del campione e c) dall'individuazione dei singoli elementi da verificare. I criteri sono meglio dettagliati nel *Regolamento sui controlli*.

3. In aggiunta al campione statistico, possono essere effettuate visite *in itinere* e verifiche *ex post* su piani individuati a seguito di motivate segnalazioni effettuate dalle Aree /Unità di Fondimpresa o da soggetti esterni coinvolti nelle attività formative, in relazione a significative incongruenze o anomalie riscontrate nel corso della gestione e rendicontazione dei piani (anche di periodi precedenti) o nelle verifiche a campione, o sulla base di esigenze specifiche o particolari criticità da monitorare.

4. In adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo, le verifiche *in itinere* ed *ex post* non possono essere svolte, per lo stesso intervento formativo, dal medesimo personale.

5. Con riferimento a ciascuna tipologia di controllo si precisa che:

- le **verifiche in itinere** avvengono attraverso visite ispettive presso il luogo di svolgimento delle attività formative senza fornire preavviso all'azienda.

Delle operazioni di verifica viene redatto un verbale, successivamente notificato al soggetto titolare del piano, con cui si apre un contraddittorio.

Nel caso in cui emergano gravi irregolarità di gestione dell'azione formativa, vengono comminate le sanzioni previste nel *Regolamento sui controlli*. Nella comunicazione di esito negativo il destinatario è informato della possibilità di presentare un ricorso nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento su cui decide il CdA di Fondimpresa;

- le **verifiche ex post** sono finalizzate a verificare la completezza e veridicità della documentazione presentata, la coerenza con quanto dichiarato in fase di finanziamento, l'ammissibilità, la correttezza e la congruenza delle spese rendicontate ed il rispetto delle regole dettate dalla Guida del Conto Formazione e dagli Avvisi del Conto Formazione e del Conto di Sistema.

Il soggetto titolare del piano formativo è informato, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, del periodo di avvio della verifica.

Delle operazioni di verifica è redatto un verbale, nel quale è riportato il dettaglio delle spese eventualmente decurtate dal rendiconto e che dà atto delle motivazioni della loro eventuale inammissibilità in base alle regole di Fondimpresa applicabili al piano.

In caso di irregolarità la decurtazione del finanziamento è notificata al soggetto titolare del piano, con il quale si instaura un contraddittorio.

5.2 Modalità di diffusione alle sedi territoriali delle procedure adottate dal Fondo

1. Fondimpresa, così come previsto dal primo comma dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si avvale prioritariamente, per lo svolgimento a livello territoriale delle attività di cui ai successivi commi, delle Articolazioni Territoriali i cui statuti devono essere coerenti con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.

2. Le attività svolte dalle Articolazioni Territoriali sono disciplinate dalle *Convenzioni e dalla relativa documentazione* stipulate con queste ultime.

3. Fondimpresa assegna prioritariamente, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, alle Articolazioni Territoriali lo svolgimento delle seguenti attività consistenti:

a. verifica di conformità dei piani formativi, assistenza tecnica alle aziende aderenti per l'utilizzo del Conto Formazione, attività di primo contatto e informazione sulle opportunità offerte dal Fondo, supporto tecnico alla condivisione;

b. attività di promozione;

c. attività concernenti la realizzazione del monitoraggio valutativo.

4. Le Articolazioni Territoriali, riconosciute da Fondimpresa ai sensi del comma precedente, possono curare, in materia di formazione continua, il raccordo con la programmazione regionale in materia di formazione.

5. Fermo restando quanto definito all'articolo 5 in tema di controlli, le Articolazioni Territoriali, in caso di conoscenza di attività formative non conformi a quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del Fondo, devono darne immediata comunicazione scritta a Fondimpresa, che valuta i provvedimenti da assumere.

6. Le Articolazioni Territoriali devono presentare al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce, un bilancio preventivo per lo svolgimento delle attività sulla base di criteri definiti da Fondimpresa. Eventuali modifiche di tale bilancio dovranno essere espressamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7. Le Articolazioni Territoriali devono presentare entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, e fatte salve le deroghe previste dal codice civile, un bilancio consuntivo recante le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività il cui importo non può essere superiore a quanto indicato nel bilancio preventivo approvato.

8. Al fine di esaminare gli indirizzi delle politiche formative da attivare anno per anno e verificarne l'attuazione, sono istituite secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione una Consulta delle Articolazioni Territoriali e una Consulta delle Categorie.

9. Le due Consulte si riuniscono di norma una volta all'anno.

10. Alle Articolazioni Territoriali vengono riconosciute risorse finanziarie sulla base delle attività effettivamente svolte e dei relativi costi sostenuti, nell'ambito di un programma di attività, elaborato secondo i criteri le modalità descritte nella *Guida alla Rendicontazione delle Articolazioni Territoriali* ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.

6 TRASPARENZA

1. Fondimpresa è tenuta ad adottare “*criteri di gestione improntati alla trasparenza*” (art. 118, comma 2, legge 388/2000 e s.m.i.).

2. Fondimpresa è, inoltre, soggetta agli obblighi di trasparenza dettati dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nei limiti stabiliti dalle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” elaborate dall’ANAC.

Infatti, l’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 (introdotto dal d.lgs. 97/2016) delinea il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza, estendendo la disciplina riferita alle pubbliche amministrazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società a partecipazione pubblica, alle associazioni, alle fondazioni ed agli altri enti di diritto privato.

In particolare, i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono espressamente annoverati dalle nuove Linee guida tra i soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo di cui al terzo comma del citato art. 2 *bis*, d.lgs. n. 33/2013 e, segnatamente, nella categoria riferita “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

3. Ne deriva che il Fondo è tenuto ad applicare la disciplina in materia di trasparenza e di accesso generalizzato (“accesso civico a dati e documenti” ex art. 5, D.Lgs. n. 33/2013), in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

4. Sono di pubblico interesse le attività svolte nell’esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici. Pertanto, sono di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti, nonché quelle per le quali la disciplina di diritto interno o dell’Unione Europea prevede l’attribuzione alla pubblica amministrazione di poteri di regolazione, vigilanza o controllo.

5. Fondimpresa indica all’interno dello strumento adottato per l’introduzione di misure integrative del *Modello* organizzativo del Fondo le attività di “pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

6. Fondimpresa assolve l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione "Fondo trasparente", il bilancio e le informazioni relative alle procedure di finanziamento e di affidamento e all'accesso documentale, generalizzato e civico, come meglio specificato nell'Allegato 1 alle richiamate Linee Guida sulla trasparenza.

6.1 Pubblicazione e accessibilità delle informazioni sui contributi INPS alle aziende aderenti

1. Il sistema informatico FPF (Fondimpresa Piani Formativi) consente a ciascuna azienda aderente di visualizzare nella propria area riservata, una volta perfezionata la procedura di acquisizione delle credenziali, i saldi e le movimentazioni (estratto conto) relative agli accrediti e agli utilizzi delle somme accantonate per azioni di formazione. E' evidente altresì la percentuale applicata al trasferimento dei versamenti sul Conto Formazione al momento del collegamento, nonché le date di effettuazione della/e opzione/i per l'80% e delle eventuali revoche.

2. Il responsabile aziendale può consultare il "Conto Formazione" attraverso la funzionalità "Conto Aziendale" e verificare "data" e "anno di adesione" sulla base dei dati trasferiti dall'INPS al Fondo. Il sistema consente, in questa area, di visualizzare l'estratto conto della propria azienda e delle unità produttive associate; la schermata riporta il codice fiscale e la denominazione dell'azienda e, per ogni matricola INPS, lo stato e la data di adesione al Fondo, l'anno di adesione, il contabile, il disponibile, il maturando residuo e l'ultimo periodo di ripartizione. Vengono mostrati i valori totali (per tutte le matricole INPS facenti capo al codice fiscale) e l'ultimo periodo di ripartizione nonché il totale maturato ed il totale maturando.

3. L'utente ha la possibilità di richiedere l'estratto conto della singola unità produttiva, di tutte le unità produttive o di un sottoinsieme.

4. Le procedure di dettaglio sono riportate nel *Manuale Utente*.

7 MODIFICHE

1. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico dei Soci.

2. Le modifiche sono sottoposte all'organo vigilante per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.